

Allegato alla DGR 51 del 18/1/2010

Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

Art. 1

Architettura del sistema regionale degli standard

1. Il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (in breve “sistema regionale degli standard”) della Regione Umbria è costituito dall’insieme coordinato:
 - del repertorio dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza;
 - del repertorio degli standard minimi di percorso formativo e degli standard minimi formativi in cui si articolano, necessari per l’acquisizione di una qualifica, una abilitazione e/o di singole unità di competenza attraverso il sistema della formazione professionale;
 - del repertorio degli standard minimi di certificazione delle competenze e di rilascio di qualifica, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali, fatte salve in ogni caso le autonomie delle istituzioni scolastiche e dell’università;
 - del repertorio degli standard di attestazione degli esiti delle attività formative e di apprendimento, inclusi i procedimenti di certificazione delle competenze.

Art. 2

Contenuti del sistema regionale degli standard

1. Il repertorio dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza è l’insieme delle rappresentazioni formali del lavoro adottate dalla Regione Umbria per i propri atti di programmazione, definite in coerenza con i principi nazionali ed europei di trasparenza, con particolare riferimento ad EQF – Quadro Europeo delle Qualificazioni.
2. Il repertorio degli standard minimi di percorso formativo e degli standard minimi formativi è l’insieme delle indicazioni di contenuto, metodo e durata delle attività di formazione rivolte all’apprendimento dei contenuti del lavoro definiti nei corrispondenti standard professionali di cui al precedente comma 1, definiti in coerenza con i principi nazionali ed europei di trasparenza e di mutuo riconoscimento del valore, con particolare riferimento a ECVET – Sistema europeo di crediti per la formazione professionale.
3. Il repertorio degli standard minimi di certificazione delle competenze e di rilascio di qualifiche ed abilitazioni è l’insieme delle prescrizioni relative al procedimento di valutazione misurativa degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati da un individuo, a fini di rilascio delle relative attestazioni pubbliche.
4. Il repertorio degli standard di attestazione è costituito dai formati-tipo e dalle relative modalità d’uso dei documenti rilasciati in esito alle diverse tipologie di attività rilevanti in termini di apprendimento, ai fini della loro rappresentazione secondo principi di trasparenza e referenziazione.
5. Gli standard sono redatti in conformità ai principi di cui all’allegato 1 “Linee di architettura degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Art. 3

Ambito di esercizio del sistema regionale degli standard

1. Il sistema regionale degli standard è assunto come base per la programmazione dell'offerta formativa regionale, l'integrazione della formazione e dell'istruzione professionali, il rilascio delle qualifiche, delle abilitazioni professionali e delle certificazioni di competenza.
2. Il sistema regionale degli standard è risorsa delle politiche del lavoro, anche con riferimento alle attività di orientamento, all'incontro domanda-offerta ed alle azioni rivolte all'occupabilità ed all'adattabilità dei lavoratori.
3. Il sistema regionale degli standard costituisce riferimento per la gestione dei procedimenti di mutuo riconoscimento di qualifiche ed abilitazioni professionali, nel rispetto ed in attuazione dei principi sulla libera circolazione di persone e servizi.
4. Il sistema regionale degli standard si integra con il sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi, attraverso l'assegnazione del valore di credito formativo di frequenza ai singoli standard formativi modulari ed alle unità di competenza certificate.
5. Il sistema regionale degli standard si integra, anche attraverso la definizione di specifiche modalità demandate ad appositi atti di Giunta, con gli analoghi sistemi pubblici regionali, nazionali e dei Paesi dell'Unione Europea.

Art. 4

Modalità di aggiornamento dei repertori

1. I singoli repertori sono aggiornati attraverso atti di Giunta, recanti inserimento, modifica o cancellazione degli standard in oggetto. Ove del caso, sono disposte con i medesimi atti le modalità di raccordo con precedenti versioni degli standard, a fini di garanzia della continuità dell'esercizio dei diritti di riconoscimento del valore degli apprendimenti.
2. L'aggiornamento dei repertori è in ogni caso obbligatorio ove derivante da modifiche legislative o da altra normativa cogente regionale, nazionale ed europea.
3. Gli standard professionali, formativi e di certificazione sono definiti a seguito di consultazione concertativa con i soggetti di cui all'art. 7, comma 2, a partire da una proposta tecnica sviluppata dal Servizio Istruzione, di concerto agli altri Servizi regionali eventualmente interessati. È fatta salva la possibilità dei soggetti sopra richiamati di avanzare motivate proposte di inclusione o modifica degli standard, nel rispetto delle linee di architettura di cui all'allegato 1 della presente deliberazione.

Art. 5

Principi di attestazione degli apprendimenti

1. Sono definite le seguenti tipologie minime di attestazione, conformi ai fac simile di cui all'allegato 1:
 - attestazioni semplici di frequenza di attività formative, oggetto di rilascio da parte del soggetto attuatore, nel caso in cui il beneficiario non sia stato oggetto di alcuna valutazione formale e registrata degli apprendimenti maturati;
 - attestazioni semplici di apprendimenti non formali ed informali, oggetto di rilascio sulla base di quanto disposto dai relativi procedimenti istitutivi, ove presenti;
 - attestazioni di frequenza con profitto di attività formative, oggetto di rilascio da parte dell'istituzione pubblica responsabile del procedimento, nel caso in cui il beneficiario sia stato oggetto di valutazione formale e registrata degli apprendimenti maturati, svolta in conformità alle norme pubbliche applicabili in materia di rilascio di qualifica;

- certificazioni di competenza, oggetto di rilascio con riferimento alle singole Unità di Competenza costituenti il repertorio degli standard professionali, da parte dell'istituzione pubblica responsabile del procedimento, nel caso in cui il beneficiario sia stato oggetto di valutazione formale e registrata degli apprendimenti maturati, svolta in conformità alle norme pubbliche applicabili;
 - attestazioni di qualifica e/o di abilitazione professionale, oggetto di rilascio con riferimento alle norme pubbliche applicabili.
2. Ove non altrimenti disposto, il valore delle attestazioni risponde ai seguenti principi generali:
- tutte le attestazioni concorrono – nei limiti del proprio valore – all'aggiornamento del libretto formativo del cittadino ed allo svolgimento dei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi;
 - le singole certificazioni di competenza concorrono per capitalizzazione all'ottenimento di una qualifica relativa ad un profilo ricompreso nel sistema regionale degli standard professionali;
 - le singole certificazioni di competenza concorrono al rilascio da parte dell'istituzione pubblica responsabile del procedimento delle abilitazioni relative ad attività regolamentate, secondo le modalità stabilite dagli specifici provvedimenti istitutivi;
 - nell'ambito del sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi, le certificazioni di competenza rilasciate costituiscono valore di credito di frequenza, con riferimento allo standard formativo corrispondente;
 - ordinariamente, le certificazioni di competenza decadono di valore in caso di modificazione dei relativi standard, consentendo in ogni caso l'accesso a procedimenti semplificati di ottenimento delle certificazioni relative ai nuovi riferimenti professionali;
 - ai fini dell'ottenimento di una qualifica per capitalizzazione, i singoli certificati di competenza hanno validità di 5 anni dalla data del loro rilascio. Il rinnovo di validità avviene, a richiesta dell'individuo interessato, nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa;
 - fatto salvo quanto previsto da norme cogenti in materia, il valore di spendita nei rapporti di lavoro delle certificazioni e delle qualifiche rilasciate nell'ambito della presente Direttiva è definito esclusivamente dagli accordi fra le parti.

Art. 6

Rilascio di qualifica relativo a profili non ricompresi nel repertorio degli standard minimi di certificazione

1. Ove non altrimenti disposto dagli standard minimi di certificazione di cui all'art.2, comma 3 della presente Direttiva, il rilascio di qualifica in esito allo svolgimento di attività formativa è subordinato al rispetto dei seguenti principi generali, funzionali all'armonizzazione dei procedimenti ed alla loro convergenza al riferimento repertoriale:
- esplicitazione, in sede di bando, avviso pubblico o procedimento istitutivo, della durata minima dell'attività formativa necessaria ai fini del rilascio di qualifica, lo stesso ordinariamente non inferiore a 150 ore di formazione teorica, al netto delle eventuali attività di stage e *work experience*;
 - indicazione, a cura del soggetto formativo presentatario della proposta di progetto, del profilo professionale di riferimento al rilascio della qualifica, descritto e referenziato in termini di:
 - denominazione;
 - descrizione delle attività;
 - posizione nella classificazione dei settori economici (ATECO 07) e delle professioni (NUP 06)
 - livello EQF;
 - validazione, da parte del soggetto pubblico titolare del procedimento, della coerenza del profilo professionale ai fini della rilasciabilità della qualifica, svolta nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta progettuale. In caso di esistenza di eventuali condizioni ostative o limitanti, ove il progetto approvabile, definizione di prescrizioni correttive dotate di valore cogente.

Art. 7

Titolarità del sistema regionale degli standard

1. Il mantenimento e l'implementazione del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione sono attribuiti al Servizio Istruzione, che li esercita di concerto con il Servizio Politiche del Lavoro e gli assessorati competenti nelle materie afferenti al repertorio regionale.
2. Concorrono alla gestione del sistema attraverso consultazione concertativa, per i ruoli di competenza, i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni professionali e di mestiere, i soggetti dell'offerta educativa e formativa.

Art. 8

Norme transitorie

1. Il sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione entra in vigore entro dodici mesi dall'approvazione della presente Direttiva, attraverso specifico atto di Giunta, successivamente all'istituzione da parte della Regione delle condizioni informative, organizzative e professionali necessarie al suo corretto esercizio.
2. I singoli standard professionali, formativi e di certificazione relativi a procedimenti di abilitazione o comunque costituenti condizione di accesso a politiche pubbliche entrano in vigore secondo i termini stabiliti dalle relative delibere di adozione.
3. Il repertorio degli standard di attestazione entra in vigore entro sei mesi dall'approvazione della presente Direttiva attraverso determinazione dirigenziale a cura del Servizio Istruzione, di concerto con il Servizio Politiche del Lavoro.
4. La Giunta definisce con propri atti, entro sei mesi dall'approvazione della presente Direttiva, le norme generali di attuazione dei procedimenti di certificazione delle competenze, anche ai fini del rilascio delle qualifiche e delle abilitazioni.
5. Nelle more della sua entrata in vigore, il sistema regionale degli standard professionali è assunto come riferimento non cogente per la programmazione e la progettazione di attività formative, anche di natura non formale, potendo costituire elemento di premialità nella valutazione delle relative proposte, nei termini definiti dall'istituzione a cui fa capo l'avviso pubblico.
6. Il Servizio Istruzione, di concerto con i Servizi interessati e le Amministrazioni Provinciali, predispone specifiche azioni a supporto dell'attuazione della presente Direttiva, con particolare riferimento allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei Servizi regionali interessati, delle Amministrazioni Provinciali, delle parti sociali e dei soggetti di rappresentanza delle professioni, degli organismi formativi accreditati e del sistema dell'istruzione.